



Consiglio regionale della Calabria

Consigliere Regionale Ferdinando Laghi



Gruppo Consiliare

"De Magistris Presidente"

Reggio Calabria, lì 02.02.2023

Prot. n. 017 del 02.02.2023 XII° Leg.

Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria per il tramite del Settore Segreteria Assemblea

OGGETTO: Proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa del Consigliere regionale Ferdinando Laghi recante: "Integrazioni al Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5)"

Si trasmette, la proposta di provvedimento amministrativo emarginata in oggetto.

F.to Ferdinando Laghi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta mira ad apportare una modifica al Regolamento regionale, tale da garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali in circostanze emergenziali, imprevedibili e di urgenza, nonché per consentire ai componenti degli organi di conciliare altri improrogabili e indifferibili impegni istituzionali concomitanti.

Nello specifico, in circostanze emergenziali, imprevedibili e di urgenza, l'intera seduta si terrà in modalità telematica, ossia con tutti i componenti collegati da remoto; la modalità mista, invece, ossia con parte dei componenti in presenza e con i restanti componenti collegati da remoto, consentirà a questi ultimi di conciliare con la seduta in oggetto altri improrogabili e indifferibili impegni istituzionali concomitanti, preventivamente comunicati e autorizzati.

Le predette modalità sono estese, inoltre, alle eventuali audizioni, qualora gli stessi soggetti siano impediti a partecipare in presenza per concomitanti impegni istituzionali, ragioni d'ufficio, di salute o di pubblica sicurezza.

Tale opportunità deriva dall'impiego di strumenti di telecomunicazione (audio/video-conferenze) nell'ambito delle adunanze della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delle Giunte, delle Commissioni e di qualunque altro collegio amministrativo istituito presso il Consiglio regionale della Calabria, ad eccezione delle sedute dell'Assemblea regionale.

Trattasi, in sostanza, di disposizioni che attengono alle modalità di partecipazione, nel rispetto dei principi dell'ordinamento.

La proposta si compone di un solo articolo che inserisce un nuovo Capo nel Regolamento interno del Consiglio regionale, introducendo modifiche di natura meramente ordinamentale e organizzative che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio del Consiglio regionale.

Art. 1

(Inserimento del Capo VI bis nel Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Dopo il Capo VI del Regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

“CAPO VI *bis*”

DISCIPLINA PER LE ADUNANZE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI, DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI IN MODALITÀ TELEMATICA E MISTA

Art. 36-*bis* – Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina lo svolgimento, mediante l'impiego di strumenti telematici, delle sedute della Conferenza dei Presidenti di Gruppi consiliari, delle Giunte e delle Commissioni e di qualunque altro collegio amministrativo istituito presso il Consiglio regionale della Calabria, ad eccezione delle sedute dello stesso Consiglio regionale.
2. Per motivi di urgenza, circostanze imprevedibili o condizioni di emergenza il Presidente del relativo consesso, previa adeguata motivazione, può convocare la seduta in modalità telematica, ossia con tutti i componenti e gli eventuali soggetti da audire collegati da remoto.
3. Per consentire ai componenti dei vari organi e ai soggetti da audire di conciliare altri concomitanti impegni istituzionali o ragioni d'ufficio, di salute o di sicurezza pubblica, tutti espressamente autorizzati dal Presidente del relativo consesso, le sedute possono svolgersi in modalità mista, ossia con parte dei soggetti in presenza e con i restanti, preventivamente autorizzati, in collegamento da remoto.

Art. 36-*ter* – Garanzie

1. Le adunanze possono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - b) l'identificazione di ciascuno di essi;
 - c) l'intervento simultaneo e in condizioni di parità nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione;
 - d) la riservatezza della seduta;
 - e) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - f) l'approvazione dei verbali;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni.
2. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capo purché vengano adottati adeguati accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (quale l'uso di cuffie).

Art. 36-quater – Disciplina

1. Nelle riunioni, interamente telematiche o miste, ai fini della validità della seduta e delle deliberazioni devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica all'indirizzo istituzionale certificato (PEC), ovvero a quello, certificato (PEC), espressamente indicato dal componente per la ricezione di comunicazioni formali, deve essere specificato che la seduta avviene nella modalità individuata. Le modalità tecnico-operative di partecipazione devono essere indicate nella convocazione o comunicate almeno 24 ore prima della seduta;

b) nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risultasse impossibile o venisse interrotto per problemi tecnici, la riunione può comunque svolgersi se il numero legale è assicurato, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento;

c) in caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento, il Presidente dichiara nulla la votazione.

2. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente, anche via chat.

3. Le procedure in cui è previsto il voto segreto si svolgono secondo le modalità indicate dagli uffici di supporto informatico, fermo restando che debba comunque essere garantita la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

4. Oltre a quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi, nel verbale della riunione telematica deve essere indicato:

a) il luogo della convocazione da intendersi come sede della riunione;

b) i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza;

c) le modalità del collegamento di ciascuno;

d) gli eventuali problemi tecnici che si fossero manifestati nel corso della seduta e della votazione.

F.to Ferdinando Laghi